

STATUTO

**DESTINATION FLORENCE
CONVENTION AND VISITORS
BUREAU S.C.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FIRENZE FI PIAZZA MADONNA
DEGLI ALDOBRANDINI 8
Numero REA: FI - 469945
Codice fiscale: 04674960481
Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

<i>Allegato "A" al n. 3844 del Fascicolo</i>	
STATUTO - DESTINATION FLORENCE CONVENTION AND VISITORS	
BUREAU S.C.R.L.	
<u>TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
<u>Articolo 1 - Denominazione</u>	
E' costituita una società consortile, ai sensi dell'art. 2615-ter Codice Civile, nella forma giuridica di società a responsabilità limitata denominata " DESTINATION FLORENCE CONVENTION AND VISITORS BUREAU S.C.R.L. ".	
<u>Articolo 2 - Sede</u>	
1. La sede legale è nel Comune di Firenze, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.	
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.	
3. Spetta all'assemblea dei soci competente per le modifiche all'atto costitutivo deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
<u>Articolo 3 - Durata</u>	
La durata è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.	
<u>TITOLO II: OGGETTO</u>	
<u>Articolo 4 - Oggetto</u>	
1. La società consortile ha per oggetto la promozione e lo sviluppo del turismo in generale, con particolare riguardo al turismo congressuale e d'affari.	
2. Per il raggiungimento di tale finalità la società consortile potrà svolgere, senza	

	scopo di lucro, in nome proprio ma sempre per conto e nell'interesse dei soci con-
	sorzati, qualsiasi attività diretta a favorire la scelta del territorio di Firenze e della
	Toscana, quale sede di eventi congressuali, espositivi, fieristici, di affari, di turismo
	e di altri analoghi, compreso lo svolgimento della attività di agenzia di viaggio e tu-
	rismo anche on line, nel rispetto della normativa vigente. Resta in ogni caso esclu-
	so lo svolgimento diretto di attività professionali riservate ai sensi delle vigenti di-
	sposizioni normative.
	3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà, nei confronti dei propri
	consorzati e di terzi in genere, sia di propria iniziativa che su committenza di enti e
	organizzazioni pubbliche e/o private, svolgere le seguenti attività da intendersi ri-
	portate in via esemplificativa:
	- effettuare ricerche di mercato e campagne promozionali; realizzare portali e siti
	web;
	- realizzare e commercializzare prodotti di merchandising;
	- predisporre studi, progetti e strumenti di marketing e di relazioni pubbliche, di or-
	ganizzazione e di prestazioni di servizi, di promozione specifica e di immagine glo-
	bale del territorio, di coordinamento e di formazione professionale, di comunicazio-
	ne e di tecnologia richiesti od utilizzabili dagli operatori del mercato turistico.
	4. Potrà inoltre curare l'organizzazione e il coordinamento delle attività dei soci
	consorzati dirette ad ottenere, mediante adeguata opera di commercializzazione
	dei loro prodotti e servizi, una sempre maggiore acquisizione di flussi turistici ita-
	liani e stranieri distribuiti nell'intero arco dell'anno.
	5. I servizi promozionali e organizzativi potranno essere svolti, oltre che a favore
	dei soci consorzati, anche a favore di altri Enti ed operatori del settore, secondo le
	modalità previste nel regolamento interno di cui al successivo art. 29.

<u>Articolo 5 – Attività complementari</u>	
1. La società consortile può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale oppure ritenute utili per la sua migliore realizzazione, ivi compreso l'assunzione di finanziamenti - fruttiferi e infruttiferi - dai soci, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.	
2. Essa può, inoltre, assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società o ditte aventi scopi affini, analoghi o complementari, nonché rilasciare fideiussioni ed avalli.	
<u>TITOLO III: CAPITALE – SOCI CONSORZIATI - ASSOCIATI</u>	
<u>Articolo 6 - Capitale Sociale</u>	
1. Il capitale sociale è di Euro 188.240,00 (centottantottomiladuecentoquaranta virgola zero zero).	
Con delibera in data 4 maggio 2018 l'Assemblea ha deliberato l'aumento del capitale sociale fino ad euro 277.840,00 (duecentosettantasettemilaottocentoquaranta virgola zero zero), aumento da sottoscrivere entro il termine del 30 (trenta) aprile 2022 (duemilaventidue) trascorso tale termine il capitale dovrà considerarsi aumentato di importo pari alle sottoscrizioni raccolte.	
2. Le quote sono nominative e danno diritto ad un voto per ogni Euro.	
3. Nel caso di comproprietà per successione ereditaria, i diritti devono essere rappresentati da uno solo degli eredi.	
4. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese.	
<u>Articolo 7 – Requisiti dei soci</u>	
1. Soci consorziati sono le imprese e gli enti, fondazioni, associazioni, in qualunque forma organizzate, operanti nel settore economico del turismo congressuale,	

	della promozione di attività culturali, del tempo libero e connessi, o comunque produttori di beni e servizi che siano in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale con sede legale o operativa in Toscana.
	2. Potranno aderire alla società consortile tutti i soggetti di cui al precedente comma, direttamente interessati e coinvolti nello sviluppo del settore economico turistico congressuale, che condividano gli scopi consortili e che intendano partecipare a iniziative promozionali od usufruire dei servizi svolti dalla società.
	3. I soci consorziati sono tenuti alle prestazioni accessorie previste dal successivo art. 8 e pertanto le quote sono trasferibili soltanto col consenso degli Amministratori, così come richiamato dall'art. 2345 C.C..
	<i>Articolo 8 – Prestazioni accessorie</i>
	1. I soci consorziati sono tenuti, ai sensi dell'art. 2615-ter Codice Civile, al versamento di contributi in denaro per sopperire alle spese ordinarie di funzionamento della società consortile.
	2. Il contributo, in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale, sarà determinato nei limiti e con le modalità deliberate annualmente dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio preventivo.
	3. Il bilancio preventivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci consorziati, al più tardi entro il termine previsto per il bilancio di esercizio.
	4. Il contributo annuo non dovrà normalmente essere di ammontare superiore al capitale sociale; qualora venga deliberato un contributo superiore, il socio dissenziente avrà la facoltà di recedere dalla società, con le modalità previste dal successivo art. 10, entro trenta giorni dalla data della delibera dell'assemblea.
	5. Il mancato versamento di due annualità del contributo suddetto costituirà causa di perdita dei requisiti di socio e quindi di esclusione, da pronunciare con le moda-

	lità di cui al successivo articolo 10 comma 5.	
	<u>Articolo 9 – Ingresso di nuovi soci</u>	
	1. I soggetti interessati a divenire soci consorziati potranno aderire, oltre che acqui-	
	stando dai soci quote loro intestate nei casi e secondo la procedura prevista dallo	
	statuto, anche sottoscrivendo gli aumenti di capitale deliberati a tale scopo.	
	2. I soggetti interessati rivolgeranno a tal fine domanda di ammissione all'organo	
	amministrativo, con la precisazione della quota che intendono sottoscrivere.	
	3. L'organo amministrativo, verificata la sussistenza dei requisiti degli aspiranti:	
	a) potrà autorizzare il trasferimento ai richiedenti delle quote di soci che abbiano	
	manifestato la volontà di recesso ai sensi dell'art. 10, purchè sia avvenuto il versa-	
	mento del contributo annuale deliberato per l'esercizio in cui avviene il trasferimen-	
	to;	
	b) quando le domande superino per importo il 20% del capitale sociale, potrà con-	
	vocare l'assemblea dei soci consorziati per proporre l'aumento del capitale sociale	
	da riservare alla sottoscrizione degli aspiranti soci, escludendo o limitando il diritto	
	di opzione;	
	c) indipendentemente dal superamento di tale limite, l'organo amministrativo sotto-	
	porrà all'assemblea annuale le domande di adesione pervenute per deliberare in or-	
	dine alla convocazione dell'assemblea chiamata per proporre l'aumento del capitale	
	sociale.	
	4. Ciascun socio di nuova ammissione sarà tenuto a versare, oltre alla quota di capi-	
	tale sottoscritta e al contributo annuale per l'anno in corso, anche una quota di iscri-	
	zione una tantum, stabilita annualmente dall'assemblea.	
	<u>Articolo 10 – Recesso ed esclusione</u>	
	1. Oltre che nei casi previsti inderogabilmente dalla legge e nell'ipotesi prevista dal	

	precedente art. 8, è consentito il recesso dalla società nel caso in cui il socio cessi
	la sua attività imprenditoriale per qualsiasi causa, o in caso di mutamento sostanziale della stessa, che faccia venire meno i requisiti dall'art. 7.
	2. In tali casi, il socio potrà recedere dalla società comunicando la sua volontà all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata AR.
	3. Verificata la sussistenza delle condizioni richieste per il recesso, l'organo amministrativo potrà autorizzare, ove ne ricorrano i presupposti, la cessione della quota a favore di un aspirante socio, secondo la procedura prevista dal precedente art. 9. In tal caso è esclusa l'applicazione del successivo articolo 11.
	4. Altrimenti, il recesso diverrà efficace a decorrere dalla data di chiusura dell'esercizio in cui viene comunicato e il socio receduto avrà diritto alla liquidazione della quota spettantegli di patrimonio sociale, nella misura risultante dal bilancio chiuso a tale data, e da corrispondersi entro tre mesi dalla data di approvazione del bilancio.
	5. La perdita dei requisiti di ammissione potrà anche essere accertata dall'organo amministrativo - oppure dal Collegio dei Probiviri, ove istituito - che, in tal caso - sentito il socio - sottoporrà alla prima assemblea la proposta di esclusione del socio. La liquidazione della quota avverrà con le stesse modalità previste dal punto precedente.
	Può essere altresì escluso il socio moroso.
	In tutti i casi di esclusione, una volta che la stessa sia decisa dall'assemblea, si intende attribuito alla Società e per essa all'organo amministrativo, mandato a vendere - a terzi e/o a soci - in nome e per conto del socio escluso le relative partecipazioni e a gestire la fase di liquidazione. Tale mandato è da considerarsi irrevocabile in quanto conferito anche nell'interesse della società.

	Il socio escluso non può esercitare il diritto di voto.
	<i>Articolo 11 – Trasferimento delle quote</i>
	1. Tra soci le quote sono liberamente trasferibili, salvo il consenso degli Ammini-
	stratori, come richiamato dall'art. 2345 C.C., in ordine al regolare adempimento
	delle obbligazioni per le prestazioni accessorie di cui al precedente art. 8.
	2. A terzi, le quote sono trasferibili per atto tra i vivi a titolo oneroso, previo diritto
	di prelazione a favore dei soci, da esercitarsi a parità di condizioni con le modalità
	seguenti.
	3. Il socio che intende cedere le sue quote dovrà comunicare all'organo amministra-
	tivo, a mezzo lettera raccomandata A.R., il nome dell'acquirente e tutti gli altri ele-
	menti necessari affinché l'organo amministrativo stesso possa esprimere il proprio
	consenso e i soci possano esercitare il loro diritto di prelazione.
	4. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunica-
	zione, dovrà deliberare in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'acquirente, comu-
	nicando per raccomandata il dissenso al socio alienante, oppure inoltrando l'offerta
	a tutti i soci.
	5. La prelazione potrà essere esercitata individualmente dai soci, entro venti giorni
	dal ricevimento dell'offerta mediante comunicazione diretta al socio alienante; in
	caso di concorso fra soci, le quote verranno ripartite fra coloro che hanno esercitato
	la prelazione in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale socia-
	le.
	6. Il socio alienante, trascorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della racco-
	mandata contenente la sua offerta, senza che abbia avuto notizia dell'esercizio della
	prelazione, sarà libero di vendere le proprie quote al designato acquirente alle con-
	dizioni offerte.

<u>TITOLO IV: DECISIONE DEI SOCI</u>	
<u>Articolo 12 - Decisioni dei soci</u>	
1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.	
2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
a) l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo;	
b) la nomina degli Amministratori, del Collegio dei Probiviri, ove istituito, e la loro revoca;	
c) la nomina nei casi previsti dalla Legge dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore e la loro revoca;	
d) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o dei patti sociali o dello statuto);	
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
f) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
3. Con riferimento alle materie obbligatorie per Legge, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 14.	
4. Le decisioni dei soci sulle materie di cui ai nn. a), b), e c) dell'art. 2479 C.C., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, a scelta dell'organo amministrativo.	
5. Ogni socio, a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua parteci-	

	pazione.
	6. Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.
	<i>Articolo 13 - Consultazione scritta e consenso espresso</i>
	1. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 14, per le materie di cui ai nn. a), b), e c) dell'art. 2479 C.C., le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
	2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
	3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con le maggioranze previste nel successivo art. 18.
	4. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
	<i>Articolo 14 - Assemblea</i>
	1. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie ed i casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente statuto sociale, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assem-

	bleare.	
	2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla	
	sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione	
	Europea.	
	3. In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea	
	può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.	
	4. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito	
	successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adu-	
	nanza, con lettera raccomandata, anche a mano, telefax, telegramma, posta elettro-	
	nica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro	
	delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luo-	
	go, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convoca-	
	zione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in	
	cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente	
	costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggio-	
	ranze previste per la prima convocazione.	
	5. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente	
	costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministrato-	
	ri e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla tratta-	
	zione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipa-	
	no personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta,	
	da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della	
	riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trat-	
	tazione degli stessi.	

<u>Articolo 15 - Svolgimento dell'assemblea</u>	
1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza, da chi ne fa le veci o da altra persona designata dall'assemblea e nomina un segretario anche non socio.	
2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
3. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.	
In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
<u>Articolo 16 – Intervento e rappresentanza</u>	

1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare	
anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla so-	
cietà. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indica-	
zione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega. Se la delega viene conferita per la	
singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. È ammessa anche	
una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del gior-	
no.	
2. La rappresentanza non può essere conferita ad Amministratori, ai Sindaci, se no-	
minati, o a dipendenti della società. In considerazione della natura consortile, i soci	
consorzati sono dispensati dall'osservanza dell'art. 2373 Codice Civile.	
<u>Articolo 17 - Verbale dell'assemblea</u>	
1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presi-	
dente e dal Segretario se nominato o dal notaio.	
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei par-	
tecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e	
il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione	
dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
2. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma	
del precedente art. 15 comma 2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta	
dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascrit-	
to, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
<u>Articolo 18 - Quorum costitutivi e deliberativi</u>	
1. L'assemblea è regolarmente costituita - sia nella prima che nelle successive con-	
vocazioni - con la presenza di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega	

	almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente col voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei soci presenti.	
	2. Le delibere dell'assemblea in materia di: regolamento interno e sue variazioni,	
	nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri, bilancio pre-	
	ventivo annuale, acquisti, permuta e alienazioni immobiliari, potranno essere vali-	
	damente assunte col voto favorevole di tanti soci consorziati che rappresentino al-	
	meno il 55% del capitale sociale.	
	3. La delibera dell'assemblea per l'aumento di capitale destinato all'ammissione di	
	nuovi soci potrà essere validamente assunta col voto favorevole di tanti soci consor-	
	ziati che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.	
	4. E' tuttavia sempre richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino al-	
	meno i due terzi del capitale sociale per le delibere aventi ad oggetto:	
	a) modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	b) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione del-	
	l'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	c) nomina e revoca dei Liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione.	
	<u>TITOLO V: AMMINISTRAZIONE</u>	
	<u>Articolo 19 – Amministrazione</u>	
	1. La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione compo-	
	sto da massimo nove membri.	
	2. Gli Amministratori possono essere anche non soci, sono nominati per la prima	
	volta dall'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, durano in carica per tre	
	esercizi sociali.	
	3. L'assemblea che nomina il Consiglio di Amministrazione ne designa anche il Pre-	
	sidente.	

	4. In caso di cessazione per qualsiasi ragione di uno o più Amministratori, si procederà ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile.	
	5. L'incarico sarà normalmente gratuito, salvo un gettone di presenza fissato dall'assemblea e il rimborso delle spese sostenute.	
	<u>Articolo 20 – Funzionamento del Consiglio</u>	
	1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, eleggerà al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente. Potrà inoltre affidare le funzioni di segretario anche a persona scelta al di fuori dei suoi membri.	
	2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega ed in osservanza dell'art. 2381 Codice Civile.	
	3. Il Consiglio può nominare un Direttore Generale scelto al di fuori dei suoi membri, Consiglieri delegati, Direttori e Procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti.	
	4. Il Consiglio si riunirà tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei componenti il Consiglio o dai Sindaci.	
	5. La convocazione sarà effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.	
	6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il	

	Presidente o colui che ne fa le veci, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
	7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità sopra previste per le decisioni dei soci.
	8. Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
	9. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice calcolata sul numero degli Amministratori presenti e, in caso di parità, sarà prevalente il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
	10. Ciò nonostante, le delibere relative alle questioni di seguito indicate saranno prese con una maggioranza qualificata di due terzi dei componenti il Consiglio e non potranno formare oggetto di delega:
	a) acquisto o vendita di partecipazioni di qualsiasi natura in altre società;
	b) determinazione delle modalità di esercizio del voto nelle società partecipate dalla società;
	c) partecipazione a, avvio o promozione di, attività diverse da quelle tipiche della società;
	d) acquisto, vendita, scambio, licenza o cessione di rami d'azienda, diritti industriali;
	e) ricorso al credito a medio e lungo termine;
	f) concessione di fidejussioni o di garanzie di qualsiasi tipo sui beni della società;
	g) assunzione e licenziamento di personale dirigente o quadri, e determinazione delle relative retribuzioni;

h) nomina di procuratori speciali, di agenti e rappresentanti e di addetti alle pubbliche relazioni;	
i) delega di speciali poteri ai dirigenti della società;	
j) affidamento di incarichi professionali rilevanti, quali ricerche di mercato, studi o progetti promozionali, revisione e certificazione del bilancio;	
k) predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre all'assemblea dei soci consorziati.	
11. Per gli Amministratori investiti di particolari incarichi potrà essere stabilito un compenso con delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 Codice Civile.	
<i>Articolo 21 – Poteri del Consiglio</i>	
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente riservate all'assemblea dei soci.	
2. Il Consiglio ha, pertanto, facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; di partecipare ad altre aziende, associazioni, consorzi e Società costituite o costituende, anche mediante conferimento in natura; di richiedere affidamenti, finanziamenti, di fare qualsiasi operazione attiva e passiva presso Istituti di credito, presso l'Istituto di Emissione e ogni altro ufficio pubblico e privato; di consentire iscrizioni e cancellazioni di ipoteche, trascrizioni e annotazioni di ogni specie; di consentire volturazioni di licenze ed autorizzazioni amministrative di ogni genere; di effettuare operazioni passive di leasing anche di natura immobiliare; di promuovere azioni legali e di resistervi, nominando procuratori alle liti, di stipulare compromes-	

	si e transazioni; di affidare speciali incarichi a propri membri o a terzi, fissandone	
	le modalità, i limiti ed i compensi nella misura e nei modi che reputerà più opportu-	
	no; il tutto senza che la presente elencazione venga a derogare dalla più ampia ge-	
	neralità dei suoi poteri.	
	3. Il Consiglio, peraltro, potrà procedere ad acquisti, permuta e alienazioni immobi-	
	liari soltanto con esplicita autorizzazione dell'assemblea.	
	<u>Articolo 22 – Rappresentanza legale</u>	
	1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2384 Codice Civile la firma sociale e la rap-	
	presentanza legale della società consortile, di fronte a terzi ed in giudizio, sono attri-	
	buite al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	2. In sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al Vicepresidente. La	
	sottoscrizione di un qualsiasi atto da parte del sostituto del Presidente costituisce	
	prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.	
	3. Il legale rappresentante della società potrà anche delegare l'uso della firma socia-	
	le a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente e con quelle limitazioni che cre-	
	derà più opportuno.	
	<u>TITOLO VI: CONTROLLO DELLA SOCIETA'</u>	
	<u>Articolo 23 – Organo di controllo</u>	
	Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, i soci nominano un Organo di con-	
	trollo ovvero un Revisore esterno, ai sensi dell'art. 2477 c.c.	
	L'Organo di controllo obbligatorio può essere monocratico (sindaco unico) o colle-	
	giale (collegio sindacale).	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto	

	funzionamento. I soci possono affidare all'Organo di controllo anche la funzione di
	revisione legale dei conti.
	Contestualmente o in alternativa alla nomina dell'Organo di controllo, i soci posso-
	no affidare la funzione di revisione legale dei conti a un Revisore esterno, la cui di-
	sciplina è prevista al successivo art. 25.
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le di-
	sposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
	Nel caso di nomina di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di
	legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applica-
	zione nei confronti dell'Organo di controllo in relazione alla funzione di revisione
	legale ad esso eventualmente affidata.
	Anche in assenza di un obbligo di legge, i soci possono nominare un Organo di con-
	trollo, monocratico o collegiale, con i poteri di cui al precedente comma 2. All'Or-
	gano di controllo nominato ai sensi del presente comma trova applicazione la disci-
	plina dettata per il collegio sindacale della società per azioni. In caso di nomina di
	organo di controllo collegiale (Collegio Sindacale), trova applicazione il successivo
	art. 24.
	<i>Articolo 24 - Collegio Sindacale</i>
	1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Pre-
	sidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del
	Collegio stesso.
	2. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis C.C.
	ed inoltre svolge le funzioni di revisore legale dei conti; in relazione a ciò il Colle-
	gio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel
	Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposi-

	zioni di cui agli artt. 2406 e 2407 C.C..	
	3. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	4. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.	
	5. Si applica la disposizione di all'art. 2409 C.C..	
	6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio si tengano con mezzi di telecomunicazione audiovisiva, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione del Collegio verrà considerata avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Delle adunanze del Collegio verrà redatto verbale a cura del Presidente ed il relativo testo, approvato da tutti gli intervenuti, dovrà essere trascritto sul libro delle adunanze del Collegio Sindacale con sottoscrizione del Presidente e dei Sindaci intervenuti.	
	<i>Articolo 25 - Revisore</i>	
	1. Salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 C.C., la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C..	
	2. Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'inte-	

	ro periodo di durata del loro ufficio.
	3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.
	4. Il revisore svolge le funzioni di revisore legale dei conti come disciplinato dal D.Lgs. 39/2010 con le relative responsabilità ivi individuate.
	<u>TITOLO VII: BILANCIO ED UTILI</u>
	<u>Articolo 26 – Chiusura esercizio e Bilancio</u>
	1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
	2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
	3. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
	4. Il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto inoltre a motivare nella propria relazione gli scostamenti del consuntivo rispetto al bilancio preventivo approvato dall'assemblea, se rilevanti.
	<u>Articolo 27 – Destinazione degli utili</u>
	1. Gli eventuali utili netti di esercizio, dedotto il 5% per la riserva ordinaria finchè questa non abbia raggiunto il limite di legge, saranno normalmente destinati a riser-

	va straordinaria ed utilizzati per lo sviluppo dell'attività sociale, salvo diverse determinazioni dell'Assemblea.	
	2. In ogni caso non potranno essere distribuiti ai soci consorziati dividendi, sotto qualsiasi forma.	
	<u>TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	<u>Articolo 28 - Liquidazione</u>	
	Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori fissandone i poteri, osservate le disposizioni di legge.	
	<u>TITOLO IX: REGOLAMENTO INTERNO</u>	
	<u>Articolo 29 – Regolamento interno</u>	
	1. Il regolamento interno della società consortile è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	2. Esso disciplina:	
	a) la precisazione dei requisiti e delle modalità di ammissione dei nuovi soci consorziati;	
	b) le modalità per il coordinamento delle attività dei soci consorziati, la disciplina della concorrenza fra gli stessi e le eventuali sanzioni per le violazioni, ivi compresa l'esclusione dalla società consortile nel caso di perdita dei requisiti di ammissione o di grave inadempimento alle obbligazioni consortili;	
	c) le modalità di fruizione dei servizi consortili e la determinazione dei corrispettivi a fronte dei servizi prestati dalla società consortile;	
	d) le modalità di determinazione e di versamento dei contributi dovuti dai soci consorziati per sopperire alle spese ordinarie di funzionamento della società consortile, ivi compreso le penalità o sanzioni applicabili in caso di inadempienza o di moro-	

	sità.	
	3. L'applicazione delle sanzioni sarà demandata ad un Collegio dei Probiviri nominato dall'assemblea. Il Collegio stesso detterà le regole per il suo funzionamento, nel rispetto del presente statuto e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.	
	4. Il Consiglio di Amministrazione dovrà aggiornare periodicamente, avendo riguardo alle caratteristiche dell'attività sociale ed alla evoluzione dei servizi svolti, il regolamento interno.	
	5. Le variazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei soci consorziati alla prima assemblea tenuta successivamente alla deliberazione del Consiglio che aggiorna il regolamento. Lo stesso dovrà essere approvato con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.	
	<u>TITOLO X: CLAUSOLA COMPROMISSORIA</u>	
	<u>Articolo 30 – Clausola arbitrale</u>	
	1. Qualunque controversia, questione o divergenza dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società o tra i soci, la società e gli organi sociali, la società o gli organi sociali relativamente alla interpretazione ed esecuzione di questi patti sociali o agli altri affari riguardanti la società, –ivi compresa la validità delle decisioni dei soci ma escludendo le questioni relative al recupero del contributo annuale soci verso le imprese consorziate - dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, la medesima controversia verrà demandata, fatti salvi i casi espressamente vietati dalla legge, alla decisione di un collegio arbitrale nominato in conformità del regolamento della Camera Arbitrale Nazionale istituita presso la Camera di Commercio di Firenze, regolamen-	

	to che tutti gli interessati sono tenuti a conoscere ed accettano. In nessun caso la nomina degli arbitri potrà avvenire da parte della società.	
	2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e decideranno secondo equità nel rispetto delle disposizioni del regolamento citato e delle norme inderogabili del codice di procedura civile. Tuttavia se la controversia riguarda la validità di decisioni dei soci ovvero implica la conoscenza di questioni non compromettibili, gli arbitri decideranno secondo diritto con lodo impugnabile.	
	3. La sede dell'arbitrato è fissata presso la Camera Arbitrale.	
	4. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti.	
	5. Non potranno comunque essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	<u>TITOLO X: DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
	<u>Articolo 31 – Richiami legislativi</u>	
	Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia di società consortili contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.	
	F.to: Italo Amedeo Romano	
	F.to: Serena Meucci Notaio (impronta del sigillo)	

	Bollo assolto all'origine ai sensi del D.M. 22/02/2007 me-	
	diante M.U.I.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-	
	cumento su supporto analogico, ai sensi dell' articolo 22	
	del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.	
	Registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di	
	Firenze in data 28/12/2018 al n. 41814 serie 1T.	